



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione n. 068/CSA/2021-2022

Registro procedimenti n. 074/CSA/2021-2022

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino

Presidente

Maurizio Borgo

Vice Presidente

Nicola Durante

Componente (relatore)

Franco Di Mario

Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 074/CSA/2021-2022, proposto da Pisano Eros in data 8 novembre 2021, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo di Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 97/DIV del 2 novembre 2021;

Visto il reclamo ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore, nell'udienza del giorno 12 novembre 2021, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Nicola Durante;

Uditi il reclamante e l'Avv. Angileri, per delega dell'Avv. Di Cintio, nonché sentito l'arbitro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il reclamo ha per oggetto la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate effettive di gara, inflitta dal Giudice Sportivo di *Lega Pro* al calciatore della Feralpisalo s.r.l. Eros Pisano, *ex art. 38 CGS*, in relazione alla gara Triestina-Feralpisalo del 31 ottobre 2021, "*per avere tenuto, al 46° minuto del secondo tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore*

avversario, in quanto, a gioco fermo, in area di rigore avversaria, colpiva al volto intenzionalmente un avversario”.

Il reclamo assume che l’illecito ascritto, contestato unicamente sotto l’aspetto dell’elemento soggettivo, sia sussumibile nella meno grave condotta antisportiva *ex art. 39 CGS*, rilevando che:

a) il fallo non è occorso a gioco fermo, ma sugli sviluppi di un’azione e precisamente di un *cross* della Feralpisalo nell’area di rigore della Triestina, a partita quasi ultimata e nel tentativo di recuperare il risultato, che vedeva la Feralpisalo sotto di una rete. Solo a fine azione, infatti, il direttore di gara ha interrotto il gioco, proprio a causa della caduta a terra del calciatore della Triestina “*colpito al volto*” dal Pisano;

b) la condotta del Pisano consiste in “*un gesto certamente scomposto e antisportivo, ma non caratterizzato dagli elementi della violenza e della intenzionalità integranti la fattispecie di cui all’art. 38 CGS*”.

Chiede quindi la rideterminazione della sanzione nella squalifica per 2 (due) giornate effettive di gara e, in via istruttoria, che “*il direttore di gara venga sentito sulle circostanze esposte in narrativa, ad integrazione del referto arbitrale e del supplemento di rapporto, in contraddittorio tra le parti*”.

Tali conclusioni sono state ribadite nel corso della riunione, sia dal reclamante che dal suo difensore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nel rapporto arbitrale, si legge che, al 46° minuto del 2° tempo di gioco, il calciatore n. 5 della Feralpisalo Eros Pisano è stato espulso perché “*a gioco fermo, in area di rigore avversaria, colpiva al volto intenzionalmente un avversario*”.

Per tale fatto, il Giudice Sportivo ha irrogato la sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica per condotta violenta, “*in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 CGS, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo*”.

Tanto premesso, va preliminarmente respinta l’istanza istruttoria di sentire il direttore di gara “*in contraddittorio tra le parti*”, ostandovi il chiaro disposto dell’art. 50, comma 4, CGS, secondo cui “*gli organi di giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione. Non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali stessi e le parti interessate*”.

Pertanto, l'arbitro Daniele Virgilio è stato convocato nella camera di consiglio, al fine di chiarire l'esatta dinamica del fatto.

Questi ha dichiarato che l'azione, consistita in una gomitata od in un colpo di avambraccio al volto dell'avversario, è avvenuta a ridosso dell'area di rigore, a pallone alto e da parte di un giocatore che aveva già più volte tentato di divincolarsi. Ha aggiunto di avere fischiato una volta visto il fallo, il quale gli è stato altresì segnalato in auricolare dall'assistente n. 1. Dopo il fatto, si è creata una calca di giocatori della Triestina.

Venendo ora al merito della vertenza e quindi al punto della qualificazione giuridica dell'illecito, va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui integra la fattispecie di "condotta violenta" di cui all'art. 38 CGS il comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti, tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l'integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un'azione impetuosa ed incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. C.S.A. 4 novembre 2020, n. 11).

Al contrario, l'ipotesi di condotta antisportiva di cui all'art. 39 CGS si risolve in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell'agonismo sportivo ricompreso nell'ambito di una dinamica di gioco» (cfr. C.G.F., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

Orbene, osserva il collegio come la fattispecie in esame rientri a pieno titolo nella condotta violenta, avuto conto sia dell'inequivocabile tenore del referto (laddove si descrive di un colpo intenzionale al volto occorso in area di rigore avversaria), sia delle successive dichiarazioni rese dall'arbitro.

D'altronde, è decisivo il buon posizionamento dell'arbitro rispetto al luogo della repentina caduta a terra del calciatore della Triestina, con le mani giunte sul volto.

Viceversa, i chiarimenti odierni del direttore di gara escludono la circostanza, invero valorizzata sia nel referto che nella decisione impugnata, che il fallo sia avvenuto "a gioco fermo", essendo stato precisato che il gioco è stato interrotto dopo la (e non prima della) caduta a terra del calciatore della Triestina.

Pertanto, solo tenuto conto di quest'ultima circostanza, la sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica, irrogata dal primo giudice, può ridursi a 2 (due) giornate di squalifica effettiva ed euro 500,00 di ammenda.

Dispone trattenersi la tassa reclamo.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, ridetermina la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara e ammenda di € 500,00.

Dispone la comunicazione alla parte, presso il difensore con PEC.

L'ESTENSORE

Nicola Durante

IL PRESIDENTE

Pasquale Marino

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce